

DELIBERA N.14/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
MULTIMEDIA TEAM ETS FORNITORE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI LINEARI A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO
LOCALE CON IL MARCHIO "PUGLIA 7" PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 COMMA 1, LETTERA R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208 E DELL' ART. 44, COMMA 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 08/25 PROC. N.
05/26/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 febbraio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;*

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”;*

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “Accordo Quadro 2023”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'associazione Multimedia Team Ets, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale operante con il marchio “PUGLIA 7”. A tal fine, ha emesso l'atto di contestazione n. 08/2025, adottato in data 23 ottobre 2025 e notificato nella medesima data, con il quale ha contestato la violazione delle disposizioni legislative in materia di obblighi di programmazione gravanti sulle emittenti comunitarie.

In particolare, è stata contestata la violazione dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché della disposizione del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) che stabilisce che i notiziari (così come i film cinematografici o per la televisione) possano essere interrotti da messaggi pubblicitari o televendite una sola volta ogni 30 minuti di trasmissione programmata.

Dagli esiti dell'attività istruttoria svolta dal CO.RE.COM. Puglia e dal relativo verbale di accertamento risulta, infatti, che le suddette violazioni sono state riscontrate a seguito dell'acquisizione e dell'analisi delle registrazioni della programmazione trasmessa dall'associazione Multimedia Team Ets nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 2 agosto 2025.

L'attività di monitoraggio ha riguardato l'intera programmazione diffusa dall'emittente nel periodo oggetto di verifica ed è stata condotta anche mediante l'elaborazione di un prospetto analitico degli sforamenti rilevati, contenente la ricostruzione degli affollamenti pubblicitari orari per ciascuna delle giornate considerate. All'esito di tale analisi, è stato accertato il superamento dei limiti orari di affollamento pubblicitario previsti per le emittenti comunitarie nelle giornate del 28, 29 e 30 luglio 2025.

Le violazioni accertate attengono al mancato rispetto dei limiti quantitativi espressamente stabiliti dal legislatore per le emittenti comunitarie, che consentono un affollamento pubblicitario massimo pari al 5 per cento per ciascuna ora di trasmissione, corrispondente a un massimo complessivo di tre minuti. Tali limiti non consentono alcuna forma di compensazione tra ore diverse della medesima giornata né tra giornate differenti e sono funzionali a preservare la natura e la funzione non commerciale del servizio svolto dalle emittenti comunitarie, inserendosi in un regime normativo più restrittivo rispetto a quello applicabile alle emittenti a carattere commerciale.

È stato inoltre accertato che l'associazione in parola ha trasmesso comunicazioni commerciali interrompendo il notiziario locale, avente una durata lorda inferiore ai 30 minuti, in tutte le giornate oggetto di monitoraggio. Tale circostanza è puntualmente indicata nel verbale di accertamento del 21 ottobre 2025, documento acquisito agli atti del fascicolo istruttorio.

All'esito del procedimento istruttorio, il CO.RE.COM. Puglia, con nota del 21 gennaio 2026 (prot. n. 0015983), ha pertanto trasmesso gli atti all'Autorità, formulando proposta di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Deduzioni dell' Associazione

La società in parola, in data 6 novembre 2025, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi, acquisiti agli atti con prot. n. 20250023627 del 6 novembre 2025, con i quali ha sollevato le seguenti eccezioni.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, la società ha sostenuto che *“i messaggi pubblicitari contestati non avrebbero generato alcun compenso economico né alcun vantaggio commerciale e*

che gli stessi non sarebbero riconducibili a contratti pubblicitari stipulati dalla medesima”.

In relazione, invece, all’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la società ha affermato che *“le interruzioni pubblicitarie sarebbero intervenute all’interno di programmi di durata superiore ai 30 minuti, nel pieno rispetto dell’articolo 49, comma 3, del TUSMAR. Tale disposizione, secondo quanto dedotto, vieterebbe infatti le interruzioni pubblicitarie esclusivamente nei programmi di durata inferiore ai 30 minuti. Ne conseguirebbe, pertanto, l’assenza di qualsiasi violazione, atteso che l’inserimento dei messaggi pubblicitari sarebbe avvenuto in telegiornali di durata superiore al limite temporale indicato”.*

Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti dell’associazione “Associazione Video Italia Puglia” alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Con riferimento agli scritti difensivi acquisiti agli atti in data 6 novembre 2025, si rileva che le argomentazioni svolte non risultano idonee a superare gli esiti dell’attività istruttoria, fondata sull’analisi delle registrazioni acquisite.

In relazione alla contestazione formulata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 208/2021, la società ha sostenuto che i messaggi pubblicitari oggetto di rilievo non sarebbero riconducibili all’emittente, in quanto non appartenenti alla stessa, non produttivi di alcun compenso economico né di vantaggio commerciale e non derivanti da contratti pubblicitari stipulati dall’emittente medesima. Tale prospettazione non può essere condivisa.

Dall’esame delle registrazioni risulta infatti che i messaggi in questione sono stati effettivamente diffusi nel corso della programmazione dell’emittente e inseriti all’interno di contenuti editoriali trasmessi sotto la sua responsabilità. Ai fini della configurabilità della violazione, assume rilievo determinante il dato oggettivo della messa in onda del messaggio pubblicitario nell’ambito del palinsesto dell’emittente, a prescindere dalla titolarità formale del messaggio stesso, dall’esistenza di un rapporto contrattuale o dalla percezione di un corrispettivo economico. La normativa di settore, infatti, attribuisce all’emittente la responsabilità per i contenuti pubblicitari diffusi attraverso il proprio mezzo, non essendo rilevante, ai fini dell’esclusione della violazione, la mera allegazione dell’assenza di un vantaggio economico o di accordi negoziali. Ne consegue che l’eccezione sollevata dalla società non è idonea a elidere la responsabilità derivante dalla diffusione dei messaggi accertati.

Parimenti non accoglibile risulta l’argomentazione svolta con riferimento all’art. 44, comma 4, del d.lgs. n. 208/2021. La società ha sostenuto che le interruzioni



pubblicitarie sarebbero intervenute in programmi di durata superiore ai trenta minuti, nel rispetto dell'art. 49, comma 3, del TUSMA, il quale vieterebbe le interruzioni esclusivamente nei programmi di durata inferiore a tale soglia temporale. Anche tale ricostruzione non appare conforme agli esiti istruttori.

Dall'analisi delle registrazioni emerge, al contrario, che le interruzioni pubblicitarie contestate sono state inserite all'interno di programmi informativi, in modalità non conformi alla disciplina vigente. Il richiamo alla durata complessiva del programma non risulta di per sé sufficiente a legittimare l'inserimento di messaggi pubblicitari, dovendo questi ultimi essere comunque veicolati nel rispetto delle specifiche disposizioni che regolano i programmi informativi e ne tutelano la continuità e la corretta fruizione. Pertanto, il solo dato temporale invocato dalla società non è idoneo a escludere la violazione, che risulta invece confermata dall'esame puntuale delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari.

Alla luce di quanto sopra, le violazioni oggetto di contestazione risultano debitamente riscontrate sulla base dell'analisi delle registrazioni acquisite agli atti, mentre le memorie difensive presentate si fondano su argomentazioni che non superano l'accertamento fattuale effettuato in sede istruttoria. Per tali ragioni, le memorie non possono essere accolte.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 sancisce che: *“fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”*;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 4 del d. lgs. n. 208 del 2021 stabilisce che: *“La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte*

la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo all’associazione Video Italia Puglia la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all’intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

L’associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

L’associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con nota prot. n. 0033514 del 2 febbraio 2026, questa Autorità ha invitato l’associazione *de qua* a trasmettere il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile, al fine di consentire una puntuale valutazione dell’attuale condizione economica

dell'associazione medesima.

Sulla base degli elementi acquisiti, trasmessi dall'associazione con la nota protocollata al n. 0049684 del 9 febbraio 2026, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla rilevata situazione economica favorevole;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.549,50 aumentata del triplo pari a euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all' associazione Multimedia Team Ets, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale con marchio "PUGLIA 7" con sede legale in Via L. Ariosto 5^a strada priv. N. 5 – Monopoli (BA)– C.F. 08874340725, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.14/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT55X0100003245BE00000000VE per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 14/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella